



# Condizioni generali di vendita GMP Minuterie Metalliche S.r.l.

Versione 21-07-2025

## 1. Disposizioni generali

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita costituiscono parte integrante di tutte le offerte e/o conferme d'Ordine emesse da GMP Minuterie Metalliche S.r.l. (di seguito il **Venditore**) e di tutti i contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalla stessa. Esse trovano applicazione con riferimento a qualsiasi ordine emesso dall'Acquirente (di seguito **l'Acquirente**) pervenuto successivamente alla loro accettazione, anche qualora non siano richiamate in ogni singola operazione.

1.2 Eventuali condizioni dell'Acquirente difforni dalle presenti, incluse le disposizioni inerenti al controllo della qualità del prodotto fornito dal Venditore, non vincolano quest'ultimo. Non assume, in termini assoluti, rilievo la mancata espressa contestazione da parte del Venditore o l'esecuzione da parte di quest'ultimo della fornitura senza riserve.

1.3 Qualsiasi condizione o termine differente rispetto alle presenti condizioni generali potrà trovare applicazione solo nel caso di esplicita conferma per iscritto da parte del Venditore.

## 2. Offerte ed ordini

2.1 Le offerte del Venditore vincolano quest'ultimo per il periodo in esse indicato.

2.2 Eventuali documenti facenti parte delle offerte formulate dal Venditore quali, a mero titolo di esempio, disegni, illustrazioni, indicazioni di pesi e/o misure hanno puramente carattere indicativo e non hanno alcun valore vincolante per il Venditore, se non nella misura in cui siano da

questo espressamente accettate per iscritto.

2.3 Gli ordini effettuati dall'Acquirente non si intendono accettati fino a quando non siano stati confermati per iscritto da parte del Venditore.

## 3. Prezzi

3.1 Se non diversamente concordato per iscritto dalle parti in relazione a circostanze specifiche, i prezzi indicati dal Venditore sono da intendersi quali prezzi franco fabbrica. I suddetti prezzi non includono, invece, l'IVA, i dazi doganali, assicurazione nonché le tasse e altri oneri pubblici.

3.2 Nell'ipotesi di contratti che prevedano tempi di consegna superiori ai 3 mesi dal ricevimento della conferma d'ordine, il Venditore si riserva il diritto di aumentare i prezzi in maniera commisurata ai maggiori costi sostenuti conseguenti sia all'incremento dei prezzi delle materie prime e dell'energia sia all'aumento dei costi della manodopera risultante dalla contrattazione collettiva

## 4. Condizioni di pagamento

4.1 In assenza di diverso accordo scritto, il prezzo deve essere corrisposto entro 30 gg dalla data di ricezione della relativa fattura. L'Acquirente, salvo diversa pattuizione, non ha diritto di vedersi applicati sconti o altre decurtazioni per la tempestività del pagamento.

4.2 In caso di ritardo nei pagamenti sarà dovuto, dalla data di emissione della fattura, un interesse di mora dell'8% superiore al tasso di riferimento della BCE

4.3 L'Acquirente non ha diritto di effettuare compensazioni, trattenute o riduzioni del prezzo, salvo nei casi in cui il credito da lui vantato sia stato definitivamente accertato in via



giudiziale o espressamente riconosciuto dal Venditore.

## 5. Termini di consegna

- 5.1 Le scadenze per le consegne e le prestazioni promesse dal Venditore devono intendersi puramente indicative, a meno che non sia stato promesso o concordato un termine vincolante. Il termine di consegna decorre dalla data di invio della conferma d'ordine da parte del Venditore e il suo decorso è subordinato alla preventiva risoluzione di tutte le questioni tecniche attinenti all'ordine.
- 5.2 Eventuali differenze qualitative entro i margini del settore e/o normalmente accettati dalle parti nei loro rapporti commerciali devono essere considerate conformi al contratto. Sono consentiti scostamenti dalla quantità ordinata, legati alla produzione, fino al +/-10%. Eventuali differenze rientranti entro questo limite non potranno però formare oggetto di reclami, né comportare modifiche all'ammontare complessivo del prezzo fatturato. Per le quantità, i pesi e le dimensioni sono determinanti i valori stabiliti dal Venditore; in particolare la determinazione della quantità dei pezzi viene eseguita mediante definizione del peso campione e l'uso della bilancia conta pezzi si deve quindi accettare uno scostamento dal numero effettivo fino al 1% a causa di tolleranze dimensionali. In questo caso l'Acquirente non avrà diritto a una consegna successiva per integrazione né ad una riduzione del prezzo o risarcimento.
- 5.3 Salvo i casi nei quali il Venditore abbia assunto l'obbligo di trasportare i beni in un luogo determinato, il termine di consegna si intende rispettato se i prodotti vengono consegnati per la spedizione prima della scadenza

pattuita, ovvero quando venga data comunicazione all'Acquirente della disponibilità dei beni per la spedizione.

5.4 E' esclusa ogni responsabilità del Venditore per ritardi nella consegna dovuti a causa di forza maggiore o ad altri eventi imprevedibili non imputabili alla propria condotta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra tali eventi: ritardi nei trasporti, carenza di manodopera, energia o materie prime, epidemie e pandemie, scioperi, serrate, ordini delle autorità pubbliche, interruzioni di importazione ed esportazioni, difficoltà di approvvigionamento di materiali o energia, interruzione della produzione presso fornitori o ritardi di consegna.

5.5 Nell'ipotesi in cui l'Acquirente ritardi la presa in consegna, ovvero violi colposamente eventuali doveri di cooperazione, il termine di consegna si intenderà prorogato per tutta la durata del ritardo. Il Venditore potrà chiedere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa del ritardo e gli eventuali maggiori costi sostenuti.

## 6. Restituzione della merce

6.1 Il Venditore ha la facoltà di rifiutare eventuali resi dei prodotti richiesti dall'Acquirente. Nell'ipotesi nella quale il Venditore accettasse resi merce avrà diritto a richiedere un rimborso spese forfettario per costi contrattuali ed amministrativi pari al 20% del prezzo netto di acquisto della merce in oggetto.

6.2 Il Venditore si impegna ad accettare il reso degli imballaggi a condizione che questi siano rispediti franco spese.

## 7. Passaggio del rischio

7.1 Il rischio passa all'Acquirente nel momento in cui la merce viene consegnata allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati di effettuare la spedizione, a meno che il



venditore non si sia espressamente e per dichiarazione scritta assunto l'obbligo della spedizione.

7.2 Ove la spedizione venga ritardata da circostanze imputabili all'Acquirente, quali la mancata presa in consegna della merce o la violazione degli obblighi di cooperazione, il rischio si trasferirà all'Acquirente non appena questi riceverà la comunicazione della messa a disposizione della merce.

7.3 Su richiesta dell'Acquirente la merce potrà essere assicurata a sue spese.

## 8. Dovere di accettazione dei prodotti

8.1 I prodotti forniti devono essere presi in consegna dall'Acquirente anche ove presentino difetti ed anche in ritardo, senza pregiudizio del diritto di cui al punto 10.

8.2 Il Venditore si riserva il diritto di effettuare fornitura parziali, le quali pertanto non potranno essere rifiutate dall'Acquirente.

## 9. Riserva di Proprietà

9.1 I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore, fino alla data nella quale l'Acquirente non abbia provveduto al pagamento integrale del prezzo di vendita e di tutte le somme dovute al Venditore risultanti dal rapporto contrattuale.

9.2 Fino al saldo, l'Acquirente conserva i prodotti in qualità di fiduciario ed ha l'obbligo di custodire i prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti ed assicurati, separati dai propri prodotti e dai prodotti di terzi con espressa indicazione della riserva di proprietà a favore del Venditore.

9.3 L'Acquirente è autorizzato e legittimato alla vendita, all'uso ed all'utilizzo dei prodotti forniti nelle lavorazioni poste in essere nel corso dello svolgimento ordinario delle sue attività, mantenendo in essere la riserva di proprietà. In caso di lavorazione della merce sottoposta a riserva di proprietà con altri beni di

proprietà di terzi, il Venditore avrà diritto ad una quota di comproprietà del nuovo bene pari al valore commerciale della merce originariamente fornita in rapporto al valore commerciale degli altri prodotti, nonché al valore del costo della lavorazione. I proventi derivanti dalla vendita e dalla lavorazione vengono ceduti al Venditore che li accetta insieme ai diritti accessori fino alla concorrenza del prezzo dovuto dall'Acquirente al Venditore per la fornitura dei prodotti.

9.4 L'Acquirente non è autorizzato a disporre dei prodotti soggetti a riserva di proprietà, se non nei limiti di quanto stabilito al paragrafo precedente. E' esclusa la costituzione di pegni e/o garanzie da parte dell'Acquirente sui prodotti forniti dal Venditore e per i quali sussiste la riserva di proprietà.

9.5 Il Venditore attribuisce all'Acquirente la facoltà di procedere alla riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art.9.3, con obbligo di rendiconto nei confronti del Venditore, fatto salvo il diritto di revoca del Venditore della relativa autorizzazione. Il Venditore si impegna a non ricorrere alla facoltà di incassare i crediti ceduti fin tanto che l'Acquirente assolva puntualmente ed integralmente ai propri obblighi di pagamento.

9.6 Nel caso nel quale l'Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore ed in ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale, il Venditore ha la facoltà di vietare la lavorazione, la rivendita e l'alienazione dei prodotti forniti con riserva di proprietà e l'Acquirente sarà tenuto a mettere a disposizione del Venditore i prodotti sottoposti a riserva.

9.7 In caso di azioni legali intraprese da terzi sui prodotti soggetti a riserva di



proprietà, l'Acquirente dovrà comunicare immediatamente ai terzi che i prodotti sono di proprietà del Venditore e dovrà informare quest'ultimo, nel più breve tempo possibile, delle azioni che coinvolgono i prodotti in questione.

## 10. Garanzia

- 10.1 L'Acquirente è tenuto ad esaminare al momento della consegna i prodotti forniti. Eventuali reclami relativi all'imballaggio dei Prodotti, alla quantità o alle caratteristiche esteriori (vizi apparenti) dovranno essere segnalati entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti mediante lettera raccomandata A.R. o PEC nella quale siano specificati chiaramente i difetti riscontrati ed i prodotti a cui gli stessi si riferiscono.
- 10.2 Reclami relativi a vizi non individuabili con un controllo diligente (vizi occulti) dovranno essere contestati nel termine di 15 giorni dalla data di scoperta del vizio e, comunque, non oltre sei mesi dalla consegna, mediante lettera A.R. o PEC, nella quale siano specificati chiaramente i difetti riscontrati ed i Prodotti a cui gli stessi riferiscono.
- 10.3 Per motivi tecnici durante le lavorazioni possono presentarsi delle percentuali variabili e sporadiche di scarto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo possiamo avere difetti di tranciatura quali ammaccature da freddo, deformazioni da trattamento termico, difetti di rivestimento galvanico). L'Acquirente non ha diritto a rivendicazioni per difetti se la percentuale di scarti non supera la percentuale di scarti concordata per motivi tecnici. Si presume che il tasso di scarto tecnico sia del 3%. Il Venditore e L'Acquirente possono stabilire un tasso tecnico di scarto maggiore od inferiore in funzione delle

caratteristiche del pezzo e/o del trattamento.

- 10.4 È espressamente escluso il diritto dell'Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei prodotti oggetto di contestazione o di altre forniture nel caso di contestazioni, reclami o inadempimenti del Venditore.
- 10.5 Il Venditore si impegna a porre rimedio ai difetti di conformità dei prodotti a lui imputabili entro 6 mesi dalla consegna, nei termini e con le modalità indicate, a sua scelta, riparando o sostituendo i prodotti non conformi o integrando quelli mancanti. In caso di scoperta di prodotti difettosi, l'Acquirente dovrà conservare separatamente il materiale sospetto ed interrompere immediatamente ogni utilizzo degli stessi consentendo al Venditore la verifica dei difetti denunciati.
- 10.6 L'Acquirente dovrà consentire al Venditore il tempo necessario per eseguire i controlli ed adottare le opportune misure per la ripresa o sostituzione del materiale non conforme.
- 10.7 Su richiesta del Venditore, l'oggetto di fornitura rifiutato deve essere restituito al Venditore in porto franco. Nell'ipotesi di reclamo giustificato, il Venditore rimborsa i costi del percorso di spedizione più favorevole, salvo il caso di un aumento dei costi di spedizione dovuto alla non coincidenza tra il luogo ove si trova il prodotto difettoso e quello della precedente destinazione.
- 10.8 I reclami per difetti si prescrivono dopo 12 mesi a meno di diversi obblighi di legge
- 10.9 Il Venditore non è responsabile per le violazioni dei diritti di proprietà industriale di terzi se i prodotti consegnati sono realizzati in base a



disegni, modelli e specifiche tecniche fornite dall'Acquirente. L'Acquirente dovrà quindi tenere indenne da qualsiasi rivendicazione il Venditore.

## **11. Limitazione di responsabilità**

11.1 Il Venditore non garantisce la corrispondenza dei prodotti a particolari specifiche o caratteristiche se non nella misura in cui ciò sia stato espressamente convenuto nel contratto o in documenti richiamati nel contratto stesso e risulti per iscritto. In ogni caso , il Venditore non garantisce in alcun modo le caratteristiche o specifiche dei prodotti realizzati dall'Acquirente con i prodotti del Venditore, essendo inteso che l'idoneità dei prodotti al montaggio, all'incorporazione e comunque al loro impiego congiunto con prodotti dell'Acquirente o di terzi sono di esclusiva responsabilità dell'Acquirente.

11.2 Salvo il caso di colpa grave o dolo, il Venditore è tenuto unicamente alla sostituzione dei prodotti ed alla fornitura di prodotti eventualmente mancanti. La suddetta garanzia è assorbente e sostituisce delle garanzie e responsabilità previste dalla Legge ed esclude ogni altra responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) comunque originata dai prodotti forniti (a mero titolo esemplificativo risarcimento del danno e mancato guadagno).

## **12. Sostenibilità ambientale e aziendale**

12.1 Il Venditore, nell'esecuzione del presente contratto, si impegna a condurre le proprie attività in conformità con i principi di sostenibilità ambientale ed aziendale, perseguendo l'adozione di pratiche che promuovono la tutela dell'ambiente, il benessere sociale nonché il rispetto dei diritti e dei principi etici. In particolare il Venditore

-si impegna a promuovere l'adozione delle misure e delle iniziative necessarie per ridurre l'impatto ambientale delle proprie attività, ovvero di quelle che consentano la limitazione del consumo di risorse naturali e la minimizzazione della produzione di rifiuti.

-si impegna a rispettare i principi di etica, trasparenza ed integrità in tutte le operazioni e nelle relazioni con i propri clienti, azionisti, dipendenti, fornitori e partner commerciali;

-si impegna a monitorare periodicamente le proprie performance di sostenibilità.

12.2 Il Venditore si impegna a promuovere i principi di sostenibilità ambientale anche presso i propri fornitori.

## **13. Diritto Applicabile**

13.1 La legge applicabile al contratto è la legge italiana, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Merci (CISG; Convenzione di Vienna)

## **14. Luogo di Adempimento e Foro Competente**

14.1 Il luogo di adempimento di tutte le obbligazioni è la sede legale del Venditore.  
14.2 Qualsiasi controversia insorta fra le parti attinente all'interpretazione, validità od esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati, siano questi accordi quadro o singoli contratti di vendita, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Padova, con espressa esclusione di ogni Foro eventualmente concorrente o alternativo, ma riservandosi il Venditore di citare l'Acquirente anche davanti al Foro competente ai sensi di Legge.

## **15. Disposizione finali**

15.1 L'invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.



**GMP Minuterie Metalliche srl**  
Via Bressan 22  
35030 Selvazzano D. (PD)  
tel +39 049 8977100  
fax +39 049 631257  
[www.gmpsrl.eu](http://www.gmpsrl.eu)



CERTIFIED  
ISO 14001



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



D-U-N-S ® Number: 436981971

15.2 La parte Acquirente dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti Condizioni Generali di vendita e di averne ricevuto copia

Per l'Acquirente

Sig

Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Acquirente approva specificatamente le clausole contrattuali di seguito richiamate:

Art.1 (1.1,1.2,1.3) Disposizioni generali e applicabilità in via esclusiva delle condizioni generali di vendita a tutti i contratti del Venditore; Art 2 (2.3,2.4) Margine di tolleranza, perfezionamento dell'ordine, modalità e termini. Art 3 (3.2) Aumento dei prezzi; Art 4 (4.4) Divieto di compensazione; Art 5 (5.3,5.4e5.5) Inadempimento dell'Acquirente nella presa in consegna e limitazione di responsabilità del Venditore; Art 7 Trasferimento del rischio; Art 8 Dovere di accettazione; Art .9 Riserva di proprietà; Art.10 Garanzia; Termini di denuncia; Art.11 Limitazioni di responsabilità per il fornitore; Art 12 Sostenibilità ambientale e aziendale; Art.13 Diritto applicabile; Art.14 Luogo di Adempimento e Foro competente.

Per l'Acquirente

Sig

Data

Firma